

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XVI

n. 2

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composta dai senatori

GASPARRI Maurizio, Presidente, D'ANGELO Grazia, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, Vicepresidenti, AUGUSSORI Luigi, GRASSO Pietro, Segretari, BALBONI Alberto, BONIFAZI Francesco, CRUCIOLI Mattia, DE FALCO Gregorio, DURNWALDER Meinhard, EVANGELISTA Elvira Lucia, GALLICCHIO Agnese, GIARRUSSO Mario Michele, GINETTI Nadia, MALAN Lucio, MODENA Fiammetta, PAROLI Adriano, PELLEGRINI Emanuele, PILLON Simone, RICCARDI Alessandra, ROSSOMANDO Anna, TESEI Donatella e URRARO Francesco

(RELATORE URRARO)

SULLA

QUESTIONE DEL SEGGIO NON ASSEGNATO NELLA REGIONE SICILIA

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 2019

INDICE

| | |
|--|--------|
| 1. LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018..... | Pag. 5 |
| 2. I RICORSI ELETTORALI.....» | 6 |
| 3. IL DIBATTITO NELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI.....» | 7 |
| 3.1 La proposta di disporre l'attribuzione del seggio vacante al candidato supplente, appartenente alla lista M5S, in possesso dei requisiti previsti dalla legge elettorale.....» | 7 |
| 3.2 La proposta approvata dalla Giunta di disporre l'attribuzione del seggio vacante nella circoscrizione in cui la lista M5S ha la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata.....» | 9 |

1. LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018

Nella regione Sicilia si è determinata la mancata assegnazione di un seggio, a causa dell'esaurimento dei candidati presentati dal MoVimento 5 Stelle nelle liste dei collegi plurinominali rispetto ai seggi assegnati alla lista MoVimento 5 Stelle nella Regione; nel contempo tutti i candidati appartenenti al MoVimento 5 Stelle sono stati eletti nei collegi uninominali della medesima Regione.

Dal verbale dell'Ufficio elettorale regionale risulta infatti la non assegnazione per insufficienza di candidati per la lista MoVimento 5 Stelle di un seggio nel collegio plurinomiale n. 2. Nello stesso verbale si svolgono alcune osservazioni: alla lista MoVimento 5 Stelle, in base al risultato elettorale, spettano quattro seggi nel collegio plurinomiale Sicilia 2.

Sebbene la lista del MoVimento 5 Stelle rechi l'indicazione di quattro candidati, la candidata Nunzia Catalfo è stata altresì eletta nel collegio uninominale Sicilia (facente parte del collegio plurinomiale Sicilia 2) e, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e 85, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'Ufficio elettorale regionale rileva nello stesso verbale che, verificato l'esaurimento del numero dei candidati presentati dalla lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinomiale Sicilia 2 e la conseguente impossibilità di attribuire tutti i seggi alla stessa, si dovrebbe provvedere nell'ordine: ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ad assegnare il seggio alla lista degli altri collegi plurinominali della stessa regione in cui la medesima lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente: l'Ufficio elettorale osserva al riguardo che tale assegnazione non è praticabile nel caso di specie poiché la lista MoVimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinomiale della regione, il collegio Sicilia 1; in alternativa, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ad assegnare il seggio ad un candidato della medesima lista nei collegi uninominali non proclamato eletto, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*) dello stesso decreto: ma - osserva lo stesso Ufficio elettorale - tale assegnazione non è praticabile nel caso di specie poiché la lista MoVimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti in alcuno dei collegi uninominali della regione; ai sensi dell'articolo 84, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ad assegnare il seggio, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente: tuttavia, sempre secondo quanto rilevato nel verbale dell'Ufficio elettorale, tale assegnazione non è praticabile nell'ipotesi in esame poiché la lista MoVimento 5 Stelle non risulta far parte di alcuna coalizione.

L'Ufficio elettorale conclude quindi che nessuna delle operazioni previste dall'articolo 84, commi 2, 3 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, richiamato dall'articolo 17-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, consente di pervenire all'assegnazione del seggio da attribuire alla lista deficitaria MoVimento 5 Stelle; nemmeno l'applicazione del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 193 e 86, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 consente, ad avviso dello stesso Ufficio elettorale, all'assegnazione del seggio in questione, non rinvenendosi alcun candidato della lista MoVimento 5 Stelle non risultato eletto.

L'Ufficio elettorale ha poi valutato, per l'eventuale assegnazione del seggio vacante, la diversa opzione del ricorso al meccanismo di assegnazione contemplato dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, il quale rinvia a sua volta all'articolo 86, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nella parte in cui appare richiamare l'articolo 84, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la cui applicazione è invece espressamente esclusa dall'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Al riguardo, l'Ufficio elettorale rileva che dalla lettura della disciplina di cui agli articoli 17-*bis*, 18 e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 si evince, tuttavia, che il combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e 86, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è destinato ad applicarsi solo successivamente alla proclamazione compiuta dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993 presupponendo che all'esito del compimento di tutte le operazioni elettorali il seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta. In ogni caso, l'Ufficio elettorale regionale rileva che spetta a questa Giunta la competenza esclusiva in relazione alla risoluzione delle controversie riguardanti l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti.

2. I RICORSI ELETTORALI

Sulla questione della mancata assegnazione del seggio nella regione Sicilia sono stati presentati alla Giunta quattro ricorsi.

Il ricorso presentato dal candidato della lista Forza Italia Bruno Alicata, per il collegio plurinomiale Sicilia 2, sostiene che tale seggio debba essere assegnato alla lista Forza Italia del collegio plurinomiale Sicilia 2, in quanto lista che ha la maggiore parte decimale non utilizzata. Tale criterio viene ritenuto coerente con il metodo ordinario di assegnazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in cui si provvede secondo il metodo del quoziente con valorizzazione dei maggiori decimali.

Il ricorso presentato dalla candidata Esterina Bonafede, nel collegio uninominale Sicilia 2 Palermo Bagheria (che rientra nel collegio plurinomiale Sicilia 1) per la coalizione composta dalle liste Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, reputa che vada applicato in via analogica l'articolo 84, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; pertanto la ricorrente chiede l'attribuzione del seggio, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, in quanto candidata della lista nei collegi uninominali non proclamata eletta secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del citato Decreto del Presidente della Repubblica, ossia "miglior perdente" nei collegi uninominali del collegio plurinomiale della Sicilia occidentale (essendosi candidata anche in entrambi i collegi plurinomiali della Sicilia), ed anche la miglior perdente nei collegi uninominali della circoscrizione regionale.

Nel ricorso presentato dal candidato Antonino Scilla, per il collegio uninominale Sicilia 3 Marsala, (che rientra nel collegio plurinomiale Sicilia 1) per la coalizione composta dalle liste Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, si ritiene che il seggio vacante vada a lui attribuito in quanto candidato della lista Forza Italia (che dopo quella del MoVimento 5 Stelle è stata la più votata e quella con le maggiori parti decimali inutilizzate) più votato sia in termini di voti conseguiti che in termini percentuali, essendo all'interno della lista titolare della cifra elettorale individuale percentuale più alta.

È stato altresì presentato un ricorso da parte di un cittadino elettore nel collegio plurinomiale Lazio 3, Mauro Lorenzo Mariotti, il quale chiede - "secondo calcoli in proprio" non meglio precisati - che il seggio resosi vacante vada attribuito alla lista MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione Lazio, collegio plurinomiale Lazio 3, nella persona del candidato non eletto Gianluca Bono.

3. IL DIBATTITO NELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Sulla questione del seggio non assegnato nella regione Sicilia si è sviluppato un ampio e approfondito dibattito in diverse sedute della Giunta (25 settembre, 10 ottobre, 20 e 27 novembre e 11 dicembre 2018, 15 gennaio, 9 aprile e 5, 13 e 26 giugno 2019) nel corso del quale, nel pieno rispetto di tutte le valutazioni espresse dalle diverse forze politiche, si sono confrontate varie tesi allo scopo di individuare una soluzione ad un problema che investe direttamente, in una modalità inedita, la composizione del Senato.

Le determinazioni che la Giunta delle elezioni è stata chiamata ad assumere, nel rispetto delle prerogative attribuite dall'articolo 66 della Costituzione, hanno richiesto un difficile bilanciamento tra tre principi costituzionali distinti, ossia quello della salvaguardia del *plenum* del Senato (articolo 57, secondo comma), quello attinente alla elezione su base regionale dello stesso (articolo 57, primo comma) ed infine quello relativo al rispetto della volontà popolare, che costituisce un corollario del principio democratico di cui all'articolo 1 della Costituzione.

Si deve quindi dare atto preliminarmente che il confronto svoltosi nella Giunta è sempre stato contraddistinto dal massimo rispetto verso tutti gli orientamenti sul tema di merito ed è stato arricchito da argomentazioni ed analisi di indubbio valore tecnico-giuridico.

3.1 La proposta di disporre l'attribuzione del seggio vacante al candidato supplente, appartenente alla lista MoVimento 5 Stelle, in possesso dei requisiti previsti dalla legge elettorale

Nella seduta del 20 novembre 2018 al termine di questa prima fase dell'esame, nella veste di relatore, ho ritenuto doveroso richiamare l'attenzione su alcuni principi basilari, dopo aver effettuato un approfondimento, con specifico riguardo alla questione dei seggi vacanti alla Camera dei deputati nella XIV Legislatura, alle norme di riferimento sui candidati supplenti ed al quadro storico delle norme dei sistemi elettorali riguardanti l'assegnazione di seggi vacanti ad altre liste.

L'articolo 1 della Carta Costituzionale segna un principio cardine dell'ordinamento: "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Questo principio, come noto, è ricompreso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato non suscettibili di revisione costituzionale (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 18 del 1982). Le elezioni politiche, svoltesi il 4 marzo 2018, hanno fatto segnare, nella Regione Sicilia, un risultato che ha premiato in maniera incontrovertibile il MoVimento 5 Stelle, facendogli esaurire tutti i candidati sia nei collegi uninominali, che nelle liste plurinominali. Il popolo sovrano, quindi, si è espresso in maniera indubbiamente chiara. Il rispetto della suprema volontà popolare, tracciato dalla Carta costituzionale, costituisce dunque un presupposto imprescindibile.

In questo frangente, infatti, una forza politica è stata investita di un risultato elettorale straordinariamente elevato che la legge elettorale vigente non ha considerato prevedendo adeguati criteri di distribuzione dei seggi, ovviamente con riparto regionale dei medesimi perché ciò interessa il Senato. Nei casi in cui l'elettorato si esprima in maniera così univoca verso una sola forza politica, peraltro non coalizzata, esaurendo tutti i posti in lista sia nel riparto proporzionale che nel maggioritario, la legge elettorale non prevede meccanismi atti a garantire l'elezione di tutti i candidati corrispondenti al risultato elettorale. Né essa consente di predisporre listini nei collegi plurinominali composti da più di quattro nominativi. Nel caso di specie, la lista MoVimento 5 Stelle in Sicilia era inibita dal prevedere un numero di candidature superiore a quelle contenute nella lista. Se non si trovasse una soluzione interpretativa a livello legislativo, si tratterebbe di un problema di costituzionalità grave della legge

elettorale. Questa infatti deve necessariamente provvedere per l'elezione di tutti i seggi in palio, pena la violazione del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione che recita: «Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici».

Sempre in questa fase, si è rilevato che il vigente sistema elettorale ha evidenziato una lacuna normativa. Al fine di colmare questo vuoto normativo e di evitare che un problema non solubile si trasformasse inesorabilmente in un problema di legittimità costituzionale della legge è stato doveroso prospettare il ricorso agli strumenti a tal fine previsti dall'ordinamento, e cioè in primo luogo l'interpretazione analogica ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi.

In questa prospettiva è stato quindi necessario chiedersi se nella legislazione elettorale non fossero rinvenibili disposizioni "che regolano casi simili o materie analoghe" e, in mancanza di queste, come il problema interpretativo potesse essere risolto "secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato", fermo restando il rispetto dei limiti all'interpretazione analogica fissati dall'articolo 14 delle preleggi (e quindi esclusa la rilevanza nel caso di specie del limite relativo alla materia penale, verificando se non si sia in presenza di disposizioni "che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi").

A questo proposito si è rilevato che nella legislazione elettorale sono presenti alcune disposizioni che prevedono un meccanismo diretto a colmare eventuali vuoti nelle liste elettorali. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 18-*bis* e 22 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ai quali rinvia il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato (si veda in generale l'articolo 27 di quest'ultimo e, in particolare, l'articolo 9 sul punto qui considerato).

L'articolo 18-*bis* del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, al comma 3-*bis*, dispone che in ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico non inferiore a due e non superiore a quattro e che alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

L'articolo 22 prevede che ai candidati supplenti si faccia ricorso sia nel caso in cui si determini un vuoto nella lista per effetto della rinuncia da parte di un candidato, sia nel caso in cui tale vuoto si determini per effetto del mancato rispetto delle disposizioni che regolamentano la proporzione e l'alternanza di genere.

È apparso quindi ragionevole in questa fase prospettare che la lacuna normativa emersa, nel momento in cui non è risultato possibile assegnare un seggio che al MoVimento 5 Stelle sarebbe spettato sulla base dei voti elettorali espressi, potesse essere colmata, sulla base del disposto del secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi citato, utilizzando le disposizioni di cui al citato articolo 22 con la conseguente proposta di attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato supplente, appartenente alla lista MoVimento 5 Stelle, in possesso dei requisiti previsti dalla legge elettorale.

3.2 La proposta approvata dalla Giunta di disporre l'attribuzione del seggio vacante nella circoscrizione in cui la lista MoVimento 5 Stelle ha la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata

Come era inevitabile, tale proposta ha alimentato ulteriormente la discussione che ha visto confrontarsi i componenti della Giunta, in particolare nelle sedute del 27 novembre e dell'11 dicembre 2018.

Nel corso del dibattito svoltosi nelle successive sedute sono emerse tesi relative all'assegnazione del seggio vacante, alternative rispetto alla proposta del relatore.

Secondo la prima di queste tesi si deve escludere sia la possibilità di attribuire il seggio a candidati in altre regioni sia l'opzione di lasciare il seggio vacante perché contrasterebbero entrambe

con l'articolo 57 della Costituzione. Infatti, secondo la norma costituzionale, l'elezione su base regionale del Senato esclude la possibilità di attribuire il seggio in questione ricorrendo a candidati di altre circoscrizioni regionali; in secondo luogo, lo stesso articolo 57 stabilisce il *plenum* di 315 senatori che rappresenta, quindi, un ulteriore limite invalicabile. A tali criteri, occorre aggiungere il principio della rappresentanza territoriale che esige che alla Sicilia sia riconosciuto il numero di seggi previsto nel riparto stabilito dalla normativa.

Una seconda tesi, invece, ha posto l'accento sulla circostanza che l'Ufficio elettorale regionale ha concluso che nessuna norma consentiva l'attribuzione del seggio che è rimasto non assegnato. Tale indicazione - esplicitata all'interno del verbale dello stesso Ufficio elettorale - unitamente al precedente che ha visto nella XIV legislatura la mancata assegnazione di diversi seggi alla Camera dei deputati induce, secondo questa opzione interpretativa, a ritenere preferibile la soluzione di non assegnare il seggio rimasto vacante nella regione Sicilia in considerazione del fatto che altre soluzioni non appaiono convincenti e coerenti e che solo la vacanza del seggio permetterebbe, invece, di bilanciare i due principi contenuti nell'articolo 57 sull'elezione del Senato a base regionale e sul *plenum* di 315 senatori, evitando di assumere una decisione *contra constitutionem*.

Trattandosi di una questione di una portata rilevante ed inedita per il Senato, si è ritenuto necessario riflettere su tutte le tesi così configurate, svolgendo ulteriori approfondimenti che alla fine mi hanno indotto a riformulare la proposta inizialmente prospettata.

In particolare, occorre ribadire che la salvaguardia del dovere civico dell'elettore, nel momento in cui esercita le prerogative previste all'articolo 48 della Costituzione, è incomprimibile e la politica ha il dovere di fermarsi anche solo quando vi è un ipotetico pericolo che esso possa essere lievemente affievolito.

Attenti studi e molteplici approfondimenti, unitamente all'ascolto delle posizioni e delle legittime argomentazioni dei colleghi della Giunta, ha quindi spinto il relatore a ragionare se la tesi del candidato cosiddetto supplente potesse rappresentare un voto consapevole, da parte di chi è chiamato ad assolvere ad un dovere civico, in rapporto alla conoscibilità del candidato. La mancanza del sostegno dell'indicazione personale dei cittadini nei confronti di un soggetto non iscritto all'interno delle liste elettorali, potrebbe ferire la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione, come esplicitamente asserito nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale e, per tali motivi, si è deciso di soprassedere dalle conclusioni precedentemente esposte.

Infatti, la previsione degli elenchi di candidati supplenti, seppure finalizzata a colmare eventuali lacune presenti nelle liste elettorali in sede di verifica della regolarità delle stesse, si svolge prima delle elezioni in tempo utile per consentire all'elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non prendono parte alle elezioni.

Queste sono le ragioni che hanno condotto il relatore ad elaborare un'ulteriore proposta conclusiva rispetto a quella precedentemente illustrata.

La soluzione prospettata porterebbe all'assegnazione del seggio vacante ad un candidato della lista del MoVimento Cinque Stelle non eletto in altre circoscrizioni.

Questa opzione sembra la più coerente con l'interpretazione letterale e sistematica della legge elettorale del Senato.

Infatti, se da una parte l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 fa rinvio ai criteri previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7, dall'altra parte l'articolo 19 ammette invece che i seggi siano assegnati anche secondo le modalità dell'articolo 84, comma 4. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 stabilisce infatti che «*nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominali si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente*

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361». Quest'ultima disposizione, a sua volta, per il caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle «modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5».

Per effetto del doppio rinvio operato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e da questo all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5, sembra dunque riammessa l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, all'elezione del Senato, nonostante l'esclusione disposta in prima battuta dal rinvio di cui all'articolo 17-*bis*.

A questo riguardo, va chiarito innanzitutto che l'articolo 17-*bis* e l'articolo 19 non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità e ambiti di applicazione differenti.

L'articolo 17-*bis*, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere all'assegnazione dei seggi alle liste all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati.

L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante «*per qualsiasi causa, anche sopravvenuta*». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste dall'articolo 17-*bis*.

Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi costituzionalmente garantiti dall'articolo 57 della nostra Carta, della formazione del *plenum* dell'Assemblea e dell'elezione dei Senatori che avviene «*a base regionale*». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sicché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall'articolo 84, comma 4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando in base ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall'articolo 17-*bis*, non sia possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione; mentre restano in ogni caso esclusi i criteri di cui ai commi 6 e 7.

L'impossibilità di assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione elettorale, secondo le modalità ordinarie previste dagli articoli 17 e 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, attiva il rinvio normativo all'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inteso come norma di chiusura, la cui applicazione appare dunque orientata all'esigenza di conseguire la completezza dell'organo e limitata a quanto necessario per ottenere tale risultato.

Pertanto, stante il tenore letterale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel caso in esame, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dovrebbe, a parere del relatore, giungere alla conclusione di applicare l'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per l'assegnazione del seggio vacante.

In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 17-*bis* e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, risulta che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le seguenti modalità: in prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente (articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinomiale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinomiale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti residuino ancora seggi da assegnare alla lista, occorre individuare la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata

(articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957): questo è il criterio, in definitiva, che si propone di adottare poichè le altre possibilità indicate in precedenza non sono applicabili nel caso di specie dato che la lista MoVimento Cinque Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinominale della Regione, il Collegio Sicilia 1, che la stessa lista non dispone nemmeno di candidati risultati non eletti nei collegi uninominali della Regione e che, inoltre, essa non risulta far parte di una coalizione. Quindi, i seggi sono assegnati alla lista nel collegio plurinominale di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

Tale proposta conclusiva, esposta nella seduta della Giunta del 26 giugno 2019, è stata quindi approvata a maggioranza. Conseguentemente, si intendono rigettati i ricorsi elettorali presentati dal candidato Bruno Alicata, dalla candidata Esterina Bonafede, dal candidato Antonino Scilla e si deve ritenere comunque infondato il ricorso elettorale presentato dal cittadino Mauro Lorenzo Mariotti che ha prospettato erroneamente e senza alcuna valida motivazione una diversa circoscrizione regionale per l'attribuzione del seggio non assegnato nella regione Sicilia.

URRARO, *relatore*